

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
DECRETO 10 febbraio 2003

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per le unità da adibire alla pesca oceanica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche che definisce le modalità di attuazione delle misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti»;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento (CE) 2792, il quale stabilisce che gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta sono autorizzati qualora gli Stati membri assicurino che l'entrata di nuove capacità con aiuti pubblici sia compensata da un ritiro senza aiuti pubblici che sia almeno uguale alla nuova capacità introdotta nei segmenti;

Considerato che l'Italia intende finanziare nuove unità oceaniche sino alla concorrenza del naviglio ritirato senza aiuti pubblici esino alla concorrenza della capacità espressa in termini di G.T. e alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate;

Considerato che la flotta oceanica italiana risulta fortemente sottodimensionata rispetto alle potenzialità di pesca derivanti dagli accordi comunitari e privati attualmente esistenti e dalla capacità prevista dall'attuale POP IV;

Vista la necessità di recuperare un'adeguata dimensione del preesistente segmento oceanico anche per sostenere la competizione internazionale, nonché di provvedere all'alleggerimento del deficit alimentare e valutario;

Considerato che l'Amministrazione italiana intende muoversi con le linee dell'art. 33 del Trattato che, tra l'altro, pone tra gli obiettivi le esigenze di favorire l'ampliamento delle fonti di approvvigionamento tramite l'aumento delle possibilità di pesca in acque extracomunitarie e lo sviluppo delle possibilità di pesca in acque di Paesi terzi;

Considerato che, per quanto sopra esposto a fronte di nuove costruzioni di navi oceaniche non può essere offerto un ritiro di pari stazza e potenza motore, in considerazione dell'esigua dimensione della flotta;

Vista la necessità di far fronte a reiterate richieste in tal senso da parte degli armatori interessati al segmento oceanico;

Considerato ancora che ricorrono i presupposti per la riapertura dei termini di presentazione delle domande riferite esclusivamente alla flotta oceanica ricadente nel segmento 4HB;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del Regolamento (CE) n. 2792/99, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere, senza obbligo di offerta in ritiro di naviglio equivalente, un contributo per nuove costruzioni da adibire alla pesca oceanica nei limiti attualmente disponibili nel segmento 4HB della capacità di tonnellate di stazza (T.S.L. 2.303,17) e di potenza motore (HP 6.240) pari a (KW 4.589), nonché delle risorse finanziarie residue assegnate alle singole regioni.

Per la presentazione delle predette domande, redatte in carta semplice e secondo il modello «allegato n. 1» indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, è fissato il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Per le ulteriori condizioni resta fermo quanto altro indicato nel decreto ministeriale 15 marzo 2002 già più volte citato.

Art. 2.

Ai fini della graduatoria, fermo restando il disposto dell'art. 1, sarà data precedenza alle istanze inoltrate dagli armatori che offrono in ritiro naviglio da pesca dello stesso segmento o segmento eccedentario di cui alla tabella «A» del decreto ministeriale 15 marzo 2002.

Art. 3.

A parità di condizione l'eventuale offerta da parte degli armatori di un tasso di partecipazione finanziaria superiore ai massimali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99 è criterio preferenziale ai fini della graduatoria di cui all'art. 2.

Art. 4.

Le domande relative alle barche adibite alla pesca oceanica, pervenute ai sensi del bando di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, alla data del 26 giugno 2002 e non ammesse a finanziamento, sono ritenute valide, ai fini della graduatoria di cui al precedente art. 2 e 3, con richiesta, in carta semplice, di attivazione dettagliando l'offerta di ritiro e il tasso di partecipazione finanziaria.

Art. 5.

Il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 è prorogato alla data del presente provvedimento. Il presente decreto sarà sottoposto all'organo di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 379